



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**N. 1033/10 SENT.**

**In data 4/10/2010**

**N. 481/10 R. G.**

**II TRIBUNALE DI PISA - Sezione Penale -**

In composizione monocratica

Nella persona di: **Dr. Leonardo DEGL'INNOCENTI**

Alla pubblica udienza del **4=10=2010**

Ha pronunciato la seguente

**N. 2272/09 N.R.**

**N. 1872/09 N. R. GIP**

**SENTENZA**

Depositata in

Cancelleria

il *15.10.2010*

Nei confronti di:

**MUSSI Luciano** nato a Massa l'8=12=1970 ivi elettivamente domiciliato - via

G. B. Salle, 1 c/o studio dell'Avv. Francesco Persiani, difensore di fiducia

N.

C.P.

= libero / presente =

**IMPUTATO**

Fatta Scheda

Il

Del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 186 c. 2 lett. C) e 187 D. L.vo 285/92 per avere guidato l'autovettura Daihatsu Terios tg. DF 606FW in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, con tasso alcool emico superiore a 1,5 g/l ed in condizione fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti.

In Vecchiano (PI) il 29=03=2009

Con l'intervento del P.M. Mosca Mariangela, per delega rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Pisa.

Del difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Francesco Persiani, del Foro di Massa.

**LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena di mesi 4 di arresto e 3.000 € di ammenda e la sanzione accessoria della confisca del mezzo sequestrato.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione dello stesso per entrambi i capi di imputazione perché il fatto non sussiste; eventualmente anche ai sensi del 2° comma dell'art. 530 C.P.

## FATTO E DIRITTO

In data 26/10/2009, il G.I.P. presso il Tribunale di Pisa emetteva, su conforme richiesta del P.M., decreto penale di condanna nei confronti di MUSSI Luciano per i reati di cui in rubrica.

L'imputato proponeva, quindi ed a mezzo del proprio difensore di fiducia munito di idonea procura speciale, rituale e tempestiva opposizione al menzionato decreto penale di condanna, richiedendo l'emissione di decreto di giudizio immediato.

Il medesimo veniva, pertanto, rinviato a giudizio, davanti a questo Giudice monocratico, per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe.

All'udienza dibattimentale del 31/5/2010, dichiarata la contumacia dell'imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, revocato il decreto penale opposto, veniva effettuato un rinvio al 4/10/2010.

All'odierna udienza, revocata la dichiarazione di contumacia del prevenuto, essendo lo stesso comparso, escussi i testi dedotti dalle parti, esaminato il Mussi, acquisita la documentazione meglio descritta a verbale, dichiarata l'utilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, della documentazione acquisita e delle prove assunte, il P.M. ed il difensore formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni.

Sussiste la penale responsabilità dell'imputato limitatamente al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C. della S..

Dall'istruttoria dibattimentale espletata, emergeva, infatti, che, in località Vecchiano (PI), in data 29/3/2009, il prevenuto aveva arrestato, presumibilmente per problemi tecnici, la marcia della propria autovettura, meglio descritta in imputazione, sul margine destro della carreggiata della S.S. Aurelia e, sceso dal veicolo ed indossato il prescritto giubbotto retro - riflettente, era stato investito dalla Ford Fiesta, targata BV 284 RX, condotta da tale Mariani Cinzia (cfr. dep. Rubino, il quale precisava anche le modalità dell'incidente stradale in questione; esame imputato; copia della memoria da quest'ultimo presentata presso la Prefettura U.T.G. di Pisa; rilievi foto - planimetrici acquisiti).

Emergeva, inoltre, che l'imputato era stato trasportato presso l'Ospedale di Pisa ove, in esito alle analisi correttamente svolte sul sangue e sull'urina presso il laboratorio della locale Azienda ospedaliera, era stato accertato un tasso alcolemico pari a 1,76 g/litro ed erano stati rinvenuti metabolici della cocaina (cfr. dep. Rubino cit.; esito analisi in atti; certificazione medica, rilasciata dal locale Pronto soccorso, attestante le lesioni subite dal Mussi a seguito del descritto sinistro stradale).

Ciò premesso, deve essere subito osservato che, come già ritenuto dal Tribunale di Pisa, in qualità di Giudice del riesame (cfr. provvedimento 25/9/2009 di rigetto della richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell'autovettura condotta dal Mussi), il ricordato accertamento sanitario è insufficiente ad attestare lo stato di alterazione dell'imputato derivante dall'assunzione, al momento del fatto, di sostanze stupefacenti, essendo scientificamente provato che la presenza di residui di principio attivo stupefacente persiste nelle urine per un certo arco temporale e, addirittura, anche per alcune settimane (cfr., sul punto, anche la certificazione medica, datata 24/7/2009, prodotta dalla difesa, a firma del Dr. Tarabglla, specialista in farmacologia clinica, ove si attesta che la positività urinaria del Mussi ai metabolici della cocaina "... deve essere interpretata come effetto residuale di assunzione avvenuta nei giorni precedenti").

L'imputato deve, pertanto, essere assolto dal reato p. e p. dall'art. 187 C. della S. perché il fatto non sussiste.

Nessun dubbio appare, invece, prospettabile in ordine al tasso alcolemico riscontrato, considerate la già ricordata correttezza delle analisi cliniche effettuate nonché la mancanza di contestazione sul punto da parte della difesa [cfr., al riguardo, anche la citata documentazione sanitaria prodotta dalla difesa ove si afferma, appunto, che il prevenuto era all'epoca del fatto "... sotto l'effetto diretto dell'alcool (alcolemia 176 mg/dl)"].

A questo proposito il prevenuto affermava, nel corso del proprio esame, che:

il 28/3/2009 aveva cenato, a Massa ed in occasione di una partita amichevole della nazionale di calcio italiana, presso l'abitazione del fratello, senza assumere sostanze alcoliche;

- dopo cena si era addormentato e, svegliatosi alle ore 4,30 circa del giorno successivo, si era recato, a bordo dell'autovettura in questione, dapprima, a Marina di Carrara e, successivamente, a Torre del Lago;

- aveva, quindi, deciso di rientrare presso la propria abitazione, percorrendo la S.S. Aurelia;

- giunto in prossimità di Vecchiano, era stato costretto a fermarsi per un'avaria al veicolo;

- era sceso dal mezzo indossando il prescritto giubbotto e, provando una sensazione di freddo, aveva bevuto, quasi per intero, una "bottiglietta" di Vecchia Romagna custodita all'interno del baule dell'autovettura;

- era, infine, stato investito da un altro veicolo (cfr., su tutti i punti descritti, esame imputato<sup>cit.</sup> e, relativamente alla cena avvenuta il 28/3/2009, dep. Mussi Carlo Alberto, il quale confermava la mancata assunzione, nell'occasione, di sostanze alcoliche da parte sua e del fratello).

Ciò evidenziato, occorre, però, rilevare come la P.G. operante, intervenuta sul posto immediatamente dopo il verificarsi del descritto sinistro stradale, non aveva rinvenuto alcuna bottiglia di alcolici né all'interno dell'autovettura dell'imputato né nelle zone circostanti (cfr. dep. Rubino cit. nonché esame imputato cit.).

Quanto da ultimo esposto rende, dunque, del tutto inattendibile la ricostruzione del fatto fornita dall'imputato.

Al riguardo giova, peraltro, sottolineare come la circostanza oggi riferita in udienza e relativa all'assunzione<sup>dopo la guida e</sup> con le modalità sopra descritte, di una bevanda alcolica, non risulta essere stata precedentemente dedotta né in occasione del ricorso proposto ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro del veicolo de quo (cfr. ricorso in atti) né al momento della predisposizione della memoria depositata presso la Prefettura - P.G. di Pisa (cfr. memoria cit.).

Nessun rilievo può, infine, essere attribuito al fatto che la P.G, operante non abbia accertato lo stato di ebbrezza del prevenuto in quanto, al momento del relativo intervento, personale sanitario stava provvedendo a trasportare il Mussi, a mezzo di un'autoambulanza, in Ospedale (cfr. dep. Rubino cit.).

Parimenti insignificante è il mancato accertamento di un nesso causale tra la guida in stato di ebbrezza dell'imputato e il verificarsi di un sinistro stradale, non essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C. della S..

Tutto quanto esposto consente di affermare che, tenuto conto del breve periodo di tempo intercorso tra l'intervento della P.G. operante in occasione del sinistro stradale in questione (ore 7,00 circa - cfr. dep. Rubino e certificazione medica cit.) e l'effettuazione del ricordato prelievo ematico (il prevenuto risulta, infatti, avere fatto ingresso al pronto soccorso dell'Ospedale di Pisa alle ore 7,18 - cfr. certificazione medica cit.) nonché del percorso decrescente della presenza dei metabolici dell'alcool nei tessuti ematici (come è noto il relativo livello decresce a distanza di circa un'ora dall'assunzione), il tasso alcolemico del Mussi al momento della guida era - anche a voler considerare il periodo di tempo in cui il medesimo era rimasto sulla strada con l'autovettura in avaria prima di essere investito da un altro veicolo - superiore a 1,5 g/l.

Il prevenuto va, dunque, condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C. della S..

A questo riguardo deve soltanto essere aggiunto come nella fattispecie debba trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p. ed in quanto più favorevole, il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) C. della S., vigente all'epoca del fatto, antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, della L. 29/7/2010 n. 120.

Al prevenuto risultano concedibili, tenuto conto della sua incensuratezza, delle modalità del fatto e della necessità di adeguare, comunque, la pena al caso concreto, le attenuanti generiche.

Valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata appare, pertanto, quella di mesi 3 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda (p.b. mesi 4 gg. 15 ed Euro 3.000, ridotta, di 1/3, alla pena indicata, per effetto delle attenuanti generiche).

La pena detentiva può essere sostituita, ai sensi degli artt. 53 e ss L. 689/1981, con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria di Euro 3.420 di ammenda (Euro 38 per ogni giorno di pena detentiva, dovendo trovare applicazione il criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive vigente all'epoca del fatto, in quanto più favorevole), così per complessivi Euro 5.420 di ammenda (Euro 3.420 + Euro 2.000).

Nulla appare ostare alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena inflitta e della non menzione della presente sentenza di condanna.

Segue, per legge, la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali concernenti il reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. c), della S..

Deve, quindi, essere disposta la sospensione della patente di guida dell'imputato per un periodo che appare equo determinare, in considerazione della gravità della condotta perpetrata e del ricordato tasso alcolemico, in anni 1.

Quanto al veicolo in giudiziale sequestro, osserva il Giudicante come il nuovo testo dell'art. 186, comma 2, lett. c), C. della S. (introdotto dal citato art. 33 della L. 120/2010) rinvii, per la disciplina del "sequestro" del veicolo destinato alla confisca nell'ipotesi di guida in grave stato di ebbrezza [e, ovviamente, per tutte le ulteriori ipotesi disciplinate dalle norme che rinviano al citato art. 186, comma 2, lett. c), C. della S.] a quanto disposto dall'art. 224-ter C. della S. (parimenti introdotto dalla L. 120/2010).

La considerazione che precede comporta che nei casi sopra indicati la confisca del veicolo è inequivocabilmente qualificata come sanzione amministrativa accessoria la cui applicazione è demandata al Prefetto, al quale deve, infatti ed ai sensi dell'art. 224-ter, comma 2, C. della S., essere trasmessa copia della sentenza o del decreto penale.

Il provvedimento di sequestro preventivo del veicolo del prevenuto, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa in data 4/6/2009, deve, pertanto, essere revocato con

conseguente restituzione del mezzo all'avente diritto, non potendo essere mantenuta detta misura cautelare reale ai fini dell'adozione di un successivo provvedimento di confisca di natura amministrativa.

Per concludere deve essere osservato come l'organo di Polizia che aveva provveduto ad accertare il reato in esame (e delegato a restituire il mezzo all'avente diritto) potrà eventualmente adottare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, un provvedimento di sequestro amministrativo ex art. 224-ter C. della S..

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico,

Visti gli artt. 62 bis c.p., 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

MUSSI LUCIANO colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C. della S. e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali concernenti il predetto reato.

Visti gli artt. 53 e ss. L. 689/81 sostituisce la pena detentiva sopra indicata con la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria di Euro 3.420 di ammenda, così per complessivi Euro 5.420 di ammenda.

Sospende la pena inflitta e concede il beneficio della non menzione della presente sentenza di condanna. Sospende la patente di guida di MUSSI LUCIANO per la durata di anni 1.

Visto l'art. 530 c.p.p.


ASSOLVE

MUSSI LUCIANO dal reato di cui all'art. 187 C. della S. perché il fatto non sussiste. Revoca il sequestro preventivo dell'autovettura Daihatsu Terios, tg. DF 606 FW, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Pisa in data 4/6/2009 e dispone la restituzione del mezzo all'avente diritto, delegando per l'esecuzione lo stesso organo di P.G. che aveva provveduto ad effettuare il sequestro.



Si riserva la motivazione nel termine di gg. 60.

Pisa, 4/10/2010



Il Giudice Monocratico  
(Dr. L. DEGL'INNOCENTI)

*L. Degl'Innocenti*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE  
DI PISA  
GIUDICE MONOCRATICO  
Deposito in cancelleria

15-10-2010

IL CANCELLIERE CI  
Tamara GULLERA

*Gullera*

Addi 9 OTT. 2010 spedita comunicazione al P.G.  
fatto avviso ex art. 15 Reg.

Addi \_\_\_\_\_ spedito estratto contumaciale

Addi 26-10-10 comunicata sentenza al P.G.

Addi \_\_\_\_\_ notificato estratto contumaciale